

I lavori preparatori della Costituzione apostolica “Ut sit”

S.Em.R. Card. Julián HERRANZ

Presidente emerito del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi

1. Fase preparatoria e Commissione tecnica

L'esauriente Relazione dell'Ecc.mo Prelato dell'Opus Dei che abbiamo appena ascoltato mi sembra che concordi molto bene con la lapidaria definizione che del Diritto ha dato Benedetto XVI nella sua famosa lezione non tenuta all'Università della Sapienza di Roma. Egli ha affermato: negli studi di giurisprudenza «si tratta del dare giusta forma alla libertà umana, che è sempre libertà nella comunione»¹. Nelle parole di Mons. Echevarría abbiamo visto, infatti, come la Cost. ap. *Ut sit*, Diritto della Chiesa, ha dato “la giusta forma”, la giusta “configurazione giuridica” ad un carisma divino esercitato sempre in delicata comunione con l'Autorità ecclesiastica.

Ricordo bene che questa armonia tra libertà e diritto, e nella Chiesa tra carisma e norma giuridica, si rispecchiava chiaramente nel breve discorso con cui il Card. Sebastiano Baggio, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, diede ufficialmente inizio il 27 febbraio 1980 ai lavori della speciale Commissione tecnica voluta dal Dicastero da lui presieduto ed approvata da Giovanni Paolo II il 17 novembre 1979 per studiare l'eventuale trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale. Ciò doveva essere fatto sulla base della copiosa documentazione richiesta dalla medesima Congregazione per i Vescovi in seguito alla sessione Ordinaria del 28 giugno 1979 e fornita dall'Opus

¹ BENEDETTO XVI, Lezione all'Università La Sapienza, “Non sono venuto a imporre la fede ma a sollecitare il coraggio della verità”, in *L'Osservatore Romano*, 17 gennaio 2008, pp. 4-5.

Dei su tutti gli aspetti storici, giuridici, pastorali e sociologici della questione.

Poiché a norma del Motu pr. *Ecclesiae Sanctae* I, n. 4 e della Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae* n. 49, § 1 la trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale avrebbe richiesto l'erezione di una circoscrizione ecclesiastica a carattere personale, la Congregazione competente desiderava giustamente avere tutta l'informazione necessaria, prima di decidere sulla possibilità e la modalità dell'atto di governo. E bisogna riconoscere che la Congregazione agì in forma esemplare, coinvolgendo cioè nel procedimento di informazione e di studio anche i fedeli direttamente interessati, alla cui adeguata assistenza pastorale ed efficacia apostolica la Santa Sede voleva provvedere.

Di detta Commissione tecnica facevano parte, infatti, tre rappresentanti della Congregazione (il Sottosegretario, Mons. Marcello Costalunga, futuro Arcivescovo Delegato Pontificio per la Basilica di San Paolo fuori le mura, Mons. Mario Francesco Pompedda, Consultore della Congregazione e futuro Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Mons. Mariano Oles, Ufficiale del Dicastero futuro Nunzio Apostolico in Iraq) e tre rappresentanti dell'Opus Dei: don Amadeo de Fuenmayor, Decano della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra; don Xavier de Ayala, Consigliere dell'Opus Dei in Brasile e Consultore della Commissione Pontificia per la revisione del Codice di Diritto Canonico, e il sottoscritto, come Consultore del Consiglio Generale dell'Opus Dei. Pur essendo, di fatto, come si vede, una commissione a carattere paritario o paritetico, non si trattava di intavolare alcun genere di negoziazione o accordo tra le parti, bensì di svolgere collegialmente il necessario accurato studio per enucleare bene tutti i termini della questione in esame, ponderare le eventuali difficoltà d'ordine dottrinale o pratico e proporre le relative soluzioni.

Di fronte al diritto di petizione all'Autorità ecclesiastica esercitato dall'Opus Dei, la Santa Sede, e concretamente il Dicastero competente per le giurisdizioni ecclesiastiche cui il Papa aveva affidato il relativo studio, si doveva informare bene della situazione di fatto e delle necessità pastorali dell'ente che chiedeva di essere eretto in Prelatura personale. Si trattava concretamente di oltre 70.000 fedeli laici (uomini e donne, celibi e sposati, delle più svariate professioni e mestieri se-

colari) assistiti da più di mille sacerdoti e sparsi in centinaia di diocesi dei cinque continenti. Tutti erano uniti non soltanto da uno stesso carisma fondazionale – ciò che avviene anche in altre realtà ecclesiali: famiglie religiose, “movimenti” integrati da più associazioni laicali e clericali, ecc. – ma anche da una accurata unità di formazione, da comuni impegni ascetici e apostolici e con una specifica assistenza spirituale fornita dai propri sacerdoti, formati e incardinati nell’Opus Dei e procedenti dallo stesso laicato dell’istituzione. Sembrava perciò necessario provvedere anche ad una unità di regime o di giurisdizione, con a capo un proprio Ordinario, capace di salvaguardare la struttura organica e l’assistenza pastorale di tale peculiare compagine apostolica, come anche di garantire il suo armonico inserimento nella pastorale della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

La nostra Commissione tenne 25 sessioni di lavoro e concluse il suo studio il 19 febbraio 1981. Lungi da me la poco benevola intenzione di stancarvi ora con il resoconto particolareggiato delle numerose questioni esaminate, che furono raggruppate intorno alle due principali poste dalla Congregazione: la *quæstio facti*, cioè l’analisi delle caratteristiche teologiche e strutturali dell’Opus Dei come fenomeno pastorale e apostolico, e la *quæstio iuris*, ossia lo studio della figura giuridica della Prelatura personale e della sua applicabilità alla realtà carismatica e sociale dell’Opus Dei. Tutto ciò comportò logicamente anche l’esame degli “Statuti” o *Codex iuris particularis* di cui, a norma del diritto universale, la Prelatura avrebbe dovuto essere dotata qualora il Romano Pontefice avesse deciso di erigerla².

Le conclusioni della Commissione, che si era dichiarata unanimemente favorevole alla possibilità e alla concreta modalità di trasformazione dell’Opus Dei in Prelatura personale, furono esaminate da una speciale Commissione cardinalizia voluta dal Santo Padre e sottoposte in seguito al suo definitivo parere. Egli, nell’Udienza concessa al Prefetto della Congregazione per i Vescovi il 7 novembre 1981 manifestò il suo parere favorevole sia all’erezione della Prelatu-

² Uno studio particolareggiato e documentato del lavoro fatto, e dell’iter giuridico dell’Opus Dei, si può consultare, tra gli altri scritti, nell’opera collettiva: A. DE FUENMAYOR - V. GÓMEZ-IGLESIAS - J.L. ILLANES, *L’itinerario giuridico dell’Opus Dei*, Giuffrè ed., Milano 1991, cfr. specialmente pp. 593-875.

ra che al contenuto degli “Statuti”, ordinando che fossero informati in merito – con una Nota sulle caratteristiche della futura Prelatura e con facoltà di fare eventuali osservazioni – i Vescovi delle nazioni in cui vi erano centri dell’Opus Dei, ciò che fu fatto dalla Congregazione il 14 novembre 1981.

La Nota informativa sulle caratteristiche della futura Prelatura riguardava tanto la peculiare attività pastorale del Prelato e del clero nell’assistenza del laicato incorporato alla Prelatura, come la comune e organica attività apostolica *ad extra* del clero e del laicato nelle strutture proprie della vita secolare, sempre con il previo consenso dei Vescovi diocesani ed in delicata comunione con essi.

La vastità della consultazione – rivolta attraverso le relative Nunziature a 2084 Vescovi di 34 nazioni – e la modalità della consultazione medesima – fornendo cioè uno schema delle norme costitutive e funzionali della futura Prelatura – dimostrano la profondità e lo spirito collegiale con cui il Papa seguiva e dirigeva il nostro studio nella Congregazione per i Vescovi. E dico “nostro studio” perché noi membri della Commissione tecnica paritaria abbiamo prestato la nostra collaborazione al Dicastero anche nell’esame delle risposte dei Vescovi alla consultazione. Le risposte furono oltre 500, ed espressero a stragrande maggioranza un parere positivo circa l’erezione dell’Opus Dei in Prelatura personale con le caratteristiche espresse nella Nota informativa. Soltanto 32 sollevarono alcune difficoltà riguardanti il pericolo paventato da alcuni che la Prelatura potesse diventare una specie di “ecclesiola in Ecclesia”, di “diocesi personale universale” o altra abnorme struttura giurisdizionale in conflitto con le Chiese locali. Il Santo Padre, informato dalla Congregazione per i Vescovi circa il risultato della consultazione, rimase molto soddisfatto, e consigliò di rispondere per delicatezza alle poche osservazioni negative ricevute, fornendo opportuni chiarimenti. Ciò fu fatto spiegando come il paventato conflitto di giurisdizione non poteva in realtà darsi, per tre ragioni principali: la natura della potestà ordinaria del Prelato – limitata a ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura – e la modalità del suo esercizio, la provenienza del proprio clero – che non viene sottratto al clero di nessuna Chiesa particolare – e la condizione dei laici che, pur incorporati alla Prelatura, rimangono fedeli delle diocesi in cui hanno il domicilio.

I risultati di questa consultazione, insieme soprattutto agli studi precedentemente fatti e alle loro conclusioni approvate dal Legislatore, costituirono in seguito la base dei due documenti con cui si attuò l'erezione di questa prima Prelatura personale.

Essi furono la Dichiarazione della Congregazione per i Vescovi *Praelaturae personales*, approvata dal Santo Padre il 5 agosto 1982 e pubblicata su *L'Osservatore Romano* il 28 novembre 1982 insieme alla notizia dell'erezione della Prelatura, e la Cost. ap. *Ut sit*, circa la quale il Prefetto della Congregazione per i Vescovi scriveva al Prelato dell'Opus Dei, Mons. Alvaro del Portillo, in data 5 marzo 1983: «Sono lieto di significarLe che la Bolla Pontificia, da tempo attesa, finalmente è pronta. La Congregazione ha provveduto ad inoltrare il documento al Nunzio Apostolico in Italia, incaricato della sua esecuzione»³.

Poiché nelle altre Relazioni di questa giornata di studio si accennerà a specifiche normative della Cost. ap. *Ut sit*, io vorrei soltanto riferirmi adesso a due particolari questioni trattate nei lavori preparatori del progetto di questa Bolla Pontificia, e che riguardano la contemporaneità nello studio e la conseguente armonia tra la Costituzione Apostolica con cui è stata eretta la prima Prelatura personale e le norme del nuovo Codice di Diritto Canonico circa le Prelature personali.

2. La Cost. ap. "Ut sit" e il nuovo "Codex Iuris Canonici"

Come si sa, è stato lo stesso Legislatore, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, l'autore dei due atti legislativi, da Lui personalmente seguiti con particolare interesse: il nuovo Codice di Diritto Canonico, legge universale della Chiesa, e la Cost. ap. *Ut sit*, legge particolare della prima Prelatura personale. Inoltre, questi due atti pontifici – frutto di due studi contemporanei, fatti per volontà e sotto la superiore direzione dello stesso Legislatore – sono stati promulgati (ciò che rendeva complete, "perfette" in termini tecnici, le relative leggi) con uno scarto di tempo di appena due mesi. Il nuovo Codice

³ Lettera del Card. Sebastiano BAGGIO (*Sacra Congregatio pro Episcopis*), Prot. 317/62, del 5 marzo 1983.

di Diritto Canonico fu, infatti, promulgato il 25 gennaio 1983, mentre la Cost. ap. *Ut sit*, pur recando la data del 28 novembre 1982, fu ultimata nel suo testo definitivo il 4 marzo 1983 e promulgata il 19 marzo mediante la sua solenne lettura da parte del Nunzio Apostolico in Italia nell'atto formale di esecuzione. La Costituzione venne successivamente pubblicata negli *Acta Apostolicæ Sedis* il 2 maggio dello stesso anno. Vale a dire, stando al famoso *dictum* di Graziano (post c. 3 D.IV) accolto anche nel Codice (cfr. can. 7) «*leges instituuntur cum promulgantur*», che la Cost. ap. *Ut sit* è stata istituita – ha acquisito cioè la propria esistenza nell'ordinamento giuridico – con posteriorità alla promulgazione o istituzione della nuova legislazione universale della Chiesa.

Ma allora: perché la Cost. ap. *Ut sit*, essendo stata promulgata due mesi dopo il nuovo Codice di Diritto Canonico, porta invece una data precedente? Alcuni canonisti, ed è logico che sia così perché ciò appartiene all'ermeneutica della scienza canonica, si sono posti questa domanda ed hanno avanzato svariate teorie sul perché di questo fatto. Ma la questione ha in realtà una spiegazione molto semplice, di carattere procedurale, come è ben noto a S.E. Mons. Marcello Costalunga, a quell'epoca Sotto-Segretario della Congregazione per i Vescovi e membro della Commissione tecnica paritaria, i cui lavori presiedeva con tanta pazienza come diligenza.

È prassi, infatti, della Congregazione per i Vescovi – a conclusione di questo genere di pratiche e sempre con l'approvazione del Sommo Pontefice – provvedere all'erezione delle circoscrizioni ecclesiastiche – ordinariamente territoriali ma anche personali – mediante un apposito Decreto, in cui vengono espressi tutti i necessari requisiti giuridici: natura e limiti del concreto ente giuridico gerarchico che viene eretto, sede della curia, ecc. Simultaneamente, si provvede a pubblicare su *L'Osservatore Romano* la nomina dell'ecclesiastico (Vescovo diocesano, Amministratore Apostolico, Prelato, ecc.) cui è stato affidato il governo pastorale della circoscrizione in parola. Trattandosi però di enti appartenenti all'organizzazione giurisdizionale gerarchica della Chiesa, il Decreto della Congregazione – atto cioè di natura amministrativa – viene trasmesso alla Segreteria di Stato per la conversione in atto legislativo del Romano Pontefice: vale a dire, in Costituzione Apostolica o Bolla Pontificia da promulgarsi attraverso

gli *Acta Apostolicæ Sedis*, a norma della relativa disposizione del Codice di Diritto Canonico.

Questa distinzione dei due successivi provvedimenti (Decreto della Congregazione e Costituzione Apostolica) spiega perché i due atti siano avvenuti, anche nel caso della Prelatura "Opus Dei", in tempi diversi. Il fatto poi che il Legislatore abbia voluto conservare sostanzialmente nella Costituzione *Ut sit* da promulgare lo stesso testo del Decreto, ed anche la data del 28 novembre 1982, ha a sua volta una spiegazione di natura storica e tecnica.

Infatti, essendo avvenuta nel frattempo – come abbiamo ricordato – la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, il Legislatore avrebbe potuto introdurre nella Costituzione ancora da promulgare disposizioni nuove rispetto al testo del Decreto di erezione, se tali cambiamenti e aggiunte fossero stati giudicati necessari per adattare le norme particolari di questa prima Prelatura personale alle norme generali sulle medesime Prelature stabilite nella nuova legislazione universale della Chiesa. Appare evidente che ciò non fu giudicato necessario dal Legislatore, proprio per la conformità sostanziale che c'era e che Egli stesso rilevò fra il regime generale previsto nel Motu proprio *Ecclesiæ Sanctæ* I, n. 4 in materia di Prelature personali, le relative norme del nuovo Codice (cann. 294-297) e le disposizioni sul regime della prima Prelatura stabilite nel Decreto e riprese e confermate nella Costituzione Apostolica.

In questo senso si possono leggere – per il notevole valore scientifico e testimoniale che hanno – le informazioni e ragguagli forniti in varie sedi da S. E. Mons. Costalunga circa la costante sollecitudine e l'impegno personale con i quali il Santo Padre Giovanni Paolo II seguì le varie fasi di studio delle norme con cui doveva essere sancito e promulgato il diritto particolare della Prelatura dell'Opus Dei⁴. Personalmente posso assicurare – lo dimostra anche la documentazione di archivio della Pontificia Commissione per la Revisione del Codi-

⁴ Cfr. M. COSTALUNGA, *L'erezione dell'Opus Dei in prelatura personale*, in *L'Osservatore Romano*, 28 novembre 1982, p. 3; IDEM, *I lavori preparatori alla promulgazione della Costituzione Apostolica Ut sit. Appunti personali di un testimone*, Conferenza pronunciata in occasione del XV anniversario dell'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale il 1 aprile 1998 (*pro manuscripto*).

ce di Diritto Canonico – che simultaneamente il Legislatore era ben edotto lungo tutto quel periodo *de lege condenda* circa la normativa in preparazione del nuovo Codice di Diritto Canonico e, concretamente, sulle Prelature personali.

Personalmente ricordo tra l'altro, con quale soddisfazione l'Em. mo Prefetto della Congregazione per i Vescovi, il compianto Card. Sebastiano Baggio, ricevette il 4 marzo 1983 dalla Segretaria di Stato la pergamena con il testo della Cost. ap. *Ut sit*, che doveva essere fatto pervenire, come detto poc'anzi, al Nunzio in Italia e al Prelato dell'Opus Dei. Il Card. Baggio era soddisfatto – lo disse anche a me in quanto membro della Commissione di studio – proprio per il motivo testé accennato, perché cioè il Legislatore, conscio del parallelismo contestuale della duplice normativa, aveva considerato che le norme proposte dalla Congregazione e da Lui recepite per la promulganda Costituzione Apostolica rientravano perfettamente nella legislazione universale appena promulgata. In altre parole, veniva così riconosciuta dal Legislatore la conformità sostanziale della Cost. ap. *Ut sit* e del *Codex iuris particularis Operis Dei*, sancito all'Art. II della Costituzione, con la legge quadro sulle Prelature personali contenuta nel nuovo *Codex Iuris Canonici*.

3. La questione dei fedeli laici

So bene che l'affermazione testé fatta potrebbe offrire dubbi riguardo alla posizione o relazione giuridica (condizione o *status*) dei fedeli laici nelle Prelature personali in genere e nella Prelatura "Opus Dei" in concreto. Infatti, la legge universale, dopo aver affermato l'appartenenza alle Prelature personali di «presbiteri e diaconi secolari» (can. 294), stabilisce genericamente che i laici «possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni», ma qualifica questa "dedicazione" apostolica dei laici non come "incorporazione" alla Prelatura ma come "cooperazione organica" ("*organica cooperatio*"). Invece, la legislazione particolare della Prelatura dell'Opus Dei afferma, sì, la dedicazione contrattuale dei laici alle attività apostoliche della Prelatura, ma precisa ulteriormente la modalità di questa dedicazione e organica cooperazione.

Infatti, in base all'Art. III della Cost. ap. *Ut sit* e degli Statuti propri della Prelatura sanciti dalla medesima Costituzione (Art. II), tale cooperazione organica acquista la modalità di una reale incorporazione ("*incorporatio*") alla Prelatura stessa, del cui corpo cioè anche i fedeli laici fanno parte, benché rimangano contemporaneamente fedeli delle Chiese particolari cui appartengono "*ratione domicilii*" (cfr. *Codex iuris particularis Operis Dei*, Art. 1, 6, 172 § 2 e *passim*). Ovviamente questa incorporazione dei laici alla Prelatura, tramite un vincolo contrattuale – canonico e stabile – che regola giuridicamente le esigenze formative, ascetiche e apostoliche di una specifica vocazione divina, fa sì che anche i laici sottostiano alla autorità giurisdizionale del Prelato *ad normam iuris* (cfr. Cost. ap. *Ut sit*, Art. III).

Fatte queste precisazioni riguardo alla condizione giuridica e alla posizione ecclesiologica dei laici nella Prelatura dell'Opus Dei, mi sembra doveroso aggiungere, per fugare l'eventuale dubbio a cui accennavo prima, che questa norma del diritto particolare della prima Prelatura personale (la "*incorporatio*" dei laici) non dovrebbe essere interpretata come giustapposta o tanto meno contrapposta per via di privilegio alla norma universale (la "*organica cooperatio*") sancita al citato can. 296 del Codice. Si tratta invece di una norma particolare già contenuta come possibilità *nella* norma generale; in altre parole, abbiamo semplicemente una norma particolare che determina *ad casum* la modalità concreta di applicazione della norma universale in materia.

Anzi, questa spiegazione di ordine tecnico-giuridico diventa ancora più evidente alla luce di un fatto storico che mi sembra opportuno commentare. Infatti, nello "*Schema novissimum*" o progetto definitivo del nuovo Codice di Diritto Canonico presentato al Legislatore il 22 aprile 1982, in una emotiva Udienza, che ricordo con commozione, il testo dell'attuale can. 297 recitava così: «*Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius incorporationis...*». Questo termine concreto – "*incorporatio*" – rimase invariato anche dopo l'esame dello "*Schema novissimum*" fatto personalmente dal Legislatore insieme alle due commissioni di esperti da Lui istituite. Tuttavia, all'ultimo momento, quando ormai le bozze dell'intero nuovo Codice da promulgare erano in tipografia, fu deciso di sostituire l'espressione

“*incorporatio*” con quella attuale di “*organica cooperatio*”. E questa modifica fu fatta per la ragione tecnica sopra accennata, per dare cioè alla norma generale una formulazione più elastica, più generica, in modo che il genere “*organica cooperatio*” comprendesse non soltanto la “*incorporatio*” (massimo grado di appartenenza e di collaborazione) ma anche altre specie possibili di dedizione dei laici alle finalità apostoliche delle prelature con diverse modalità di impegno e di vincolazione giuridica. Peraltro, lo stesso testo del can. 297 accenna espressamente a questa pluralità di forme che può rivestire nei rispettivi Statuti la “*organica cooperatio*”. Stabilisce infatti il Codice: «il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti».

Non va dimenticata, infatti, la grande rilevanza giuridica che hanno gli Statuti propri, attesa la varietà di Prelature personali possibili. Questi rimandi al diritto particolare riguardano gli aspetti più importanti della costituzione e dell'organizzazione di ciascuna Prelatura: peculiare opera pastorale, modalità di nomina del Prelato ed estensione della sua giurisdizione, regime di governo, formazione ed incardinazione del proprio clero, modalità dell'eventuale cooperazione organica dei laici, rapporti con gli Ordinari del luogo nelle Chiese particolari nella quali è presente la Prelatura, ecc.

4. *Conclusiones*

Devo concludere questa mia modesta... “cooperazione organica” alla Giornata accademica organizzata per commemorare la Cost. ap. *Ut sit*.

Posso assicurarvi che – come certamente avverrà nell'anima dell'Ecc.mo Prelato dell'Opus Dei e Gran Cancelliere di questa Pontificia Università – questo atto rappresenta anche per me non solo una commemorazione accademica, ma qualcosa di più intimo e personale: un *vero ricordo*, una “*recordatio*”, nel profondo significato latino di questa espressione.

I verbi latini “*memorare*” oppure “*reminiscor*” o “*recordari*” sono verbi suggestivi, perché indicano un riportare non solo alla “memoria” ma anche al “*cor*”, al centro della propria anima, gli avvenimenti

che si vogliono commemorare. Nel nostro caso, insieme al solenne atto pontificio di creazione della prima Prelatura personale, si ricordano, vengono cioè alla memoria e al cuore, i nomi di persone molto amate, che la Divina Provvidenza volle accomunare – spiritualmente se non fisicamente – in quelle storiche circostanze. In primo luogo, lo stesso autore della Costituzione *Ut sit*, il Santo Padre Giovanni Paolo II che, pioniere com'è stato di tanti nuovi cammini e orizzonti pastorali della Chiesa, diede così attuazione concreta alla nuova figura canonica delle Prelature personali volute dal Concilio Vaticano II. In secondo luogo, il venerato Fondatore dell'Opus Dei, San Josemaría Escrivá de Balaguer – Padre come Abramo di una numerosa “generazione” – che, come il grande Patriarca, seppe camminare per lunghi anni “*in spe contra spem*”, sempre convinto che la misericordia divina e la dolce intercessione di Maria avrebbero preparato il cammino sicuro.

Ma vengono anche alla memoria e al cuore i nomi, fra gli altri, dei benemeriti Cardinali Pericle Felici e Sebastiano Baggio, dell'allora Arcivescovo Rosalio José Castillo Lara e di Mons. Willy Onclin, come anche dei quattro carissimi membri della speciale Commissione tecnica che il Signore ha già chiamato a sé: il Cardinale Pompedda, l'Arcivescovo Oles e i Monsignori de Fuenmayor e de Ayala. Considero una grazia e un onore aver potuto lavorare con gli uni e con gli altri nella preparazione rispettivamente degli schemi o progetti della legislazione universale sulle Prelature personali e in quella particolare della prima di queste Prelature. E un ricordo tutto particolare va alla veneranda figura dell'Ecc.mo Mons. Álvaro del Portillo, figlio fedelissimo di San Josemaría, primo Prelato dell'Opus Dei e primo Gran Cancelliere di questa illustre Università.

Egli, nel suo stemma episcopale volle apporre questo motto: “*Regnare Christum volumus*”. È un motto che, mentre metteva in rapporto direttissimo l'impegno pastorale della Prelatura “Opus Dei” con quello universale della Chiesa, evocava anche le stesse due forti parole che danno il titolo alla Costituzione Apostolica: *Ut sit*. È bello considerare, infatti, che queste due parole – per lunghi anni ripetute dal Fondatore dell'Opus Dei come giaculatoria – sono anche, in un certo modo, parole bibliche. San Paolo le adopera, nella lettera ai Colossesi, per affermare con forza il primato universale di Cristo. Dice, infatti:

«*Ipse (Christus) est caput corporis ecclesiae*», e conclude: «*ut sit Ipse in omnibus primatum tenens*» (Col 1, 18).